

Comune di Borghetto Santo Spirito
Proposta di modifica Regolamento CANONE UNICO

Regolamento CANONE UNICO attualmente vigente	Proposta di modifica
<p>Articolo 27 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge n. 160 27.12.2019. 2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%. 3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 26 comma 3 del presente Regolamento. 4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione. 5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone. 6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone non supera € 12,00 (con esclusione di sanzioni ed interessi). 	<p>Articolo 27 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'omesso versamento del canone alla<u>alle</u> scadenza<u>scadenze</u> stabilita<u>stabilite</u>, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute <u>alle scadenze stabilite</u> avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge n. 160 27.12.2019. 2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla<u>dalle</u> scadenza<u>scadenze</u> stabilita<u>stabilite</u>, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%. 3. L'omesso versamento <u>alle scadenze stabilite</u> dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 26 comma 3 del presente Regolamento. 4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione. 5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla<u>alle</u> data<u>date</u> di scadenza del pagamento del canone. 6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone non supera € 12,00 (con esclusione di sanzioni ed interessi).
	<p>Al primo periodo del comma 1 – le parole “<i>alla scadenza stabilita</i>” vengono modificate con “<i>alle scadenze stabilite</i>”. Al secondo periodo vengono aggiunte le parole “<i>alle scadenze stabilite</i>”.</p> <p>Al comma 2 – le parole “<i>alla scadenza stabilita</i>” vengono modificate con “<i>alle scadenze stabilite</i>”.</p> <p>Al comma 3 vengono aggiunte le parole “<i>alle scadenze stabilite</i>”.</p> <p>Al comma 5 le parole “<i>alla data</i>” vengono modificate con “<i>alle date</i>”.</p>
<p>Articolo 29 - Dichiarazione e versamento del canone</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere 	<p>Articolo 29 - Versamento e dichiarazione del canone</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere

<p>permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della comunicazione/dichiarazione di cui all'art. 4 comma 7 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. 4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09. 6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. 7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze. 	<p>permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della comunicazione/dichiarazione di cui all'art. 4 comma 7 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. 4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Q qualora invece l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00 per le occupazioni permanenti, ed a €uro 400,00 per le occupazioni temporanee di cui alla parte IV del presente regolamento (Canone mercatale) il versamento è corrisposto in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03/04, il 30/06/07 e il 30/09/10. La Giunta Comunale in caso di comprovata necessità potrà determinare scadenze diverse e variazioni nel numero delle rate. 6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. 7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
	<p>Il comma 5 - primo periodo si integra e modifica come segue: <i>"Il canone è corrisposto in un'unica soluzione, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00 per le occupazioni permanenti, ed a €uro 400,00 per le occupazioni temporanee di cui alla parte IV del presente regolamento (Canone mercatale) il versamento è corrisposto in rate trimestrali di pari importo scadenti il</i></p>

31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.”

Viene aggiunto un secondo periodo “La Giunta Comunale in caso di comprovata necessità potrà determinare scadenze diverse e variazioni nel numero delle rate.”